

N. R.G. 2015/6056



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6056/2015,

il Giudice dott.ssa Maria Carla Quota,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/12/2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702*bis* c.p.c., [REDACTED] chiedeva nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. l'accertamento del saldo del contocorrente bancario n. 5244/131, ancora aperto, una volta eliminati gli addebiti illegittimi operati dalla banca complessivamente per almeno euro 29.723,53, con inibizione ex art. 120, II co., TUB della futura applicazione di anatocismo, e la condanna alla restituzione dell'indebitato di almeno euro 28.184,48, oltre interessi legali, illegittimamente addebitato dalla banca sul contocorrente bancario n. 10/826, ormai chiuso; con distrazione delle spese di lite a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..

La ricorrente, infatti, allegava lo svolgimento dei suddetti rapporti di contocorrente bancario e la concessione di affidamenti su entrambi, nonostante la mancata stipula per iscritto dei relativi contratti e, pertanto, sosteneva l'illegittimità dell'addebito di interessi ultralegali, della relativa capitalizzazione, di spese, c.m.s., di interessi basati sull'applicazione di giorni valuta non corrispondenti alla data di effettiva realizzazione delle operazioni sui conti.

Con la comparsa di risposta, la resistente contestava l'ammissibilità e fondatezza delle pretese avversarie, eccepiva la prescrizione dell'azione di restituzione per gli addebiti anteriori al 30/12/2005, ossia al decennio precedente la notifica del ricorso, o, in subordine, al 20/05/2005, data calcolata con riguardo alle diffide inviate dalla correntista. Produceva copia del contratto di apertura del contocorrente n. 5244/1 ed asseriva che l'onere della prova della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche del contocorrente n. 10/186 ricadesse sulla ricorrente; chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.



In seguito alla prima udienza, tenutasi il 24/02/2016, il precedente G.I. assegnatario della causa, dott. Lambertucci, disponeva una CTU contabile e rinviava all'udienza del 13/04/2016 ove, conferito l'incarico al CTU, fissava la successiva udienza del 30/11/2016.

All'esito di tale udienza, lo scrivente G.I., ricevuta l'assegnazione della causa dal 20/09/2016, la rinviava per p.c. sino al 20/12/2017, ove le parti concludevano, nel merito, come da rispettivi atti introduttivi.

Trattenuta la causa in decisione e decorsi i termini assegnati ex art. 190 c.p.c., si rileva, innanzitutto, che l'onere della prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di contocorrente ricade sulla resistente. Quest'ultima, infatti, chiedendo l'accertamento o la ripetizione dell'indebitato, in relazione ai diversi rapporti di contocorrente, è onerata solamente dell'allegazione e prova dei pagamenti da lei svolti e dell'assenza di causa. Quest'ultimo elemento, essendo negativo, non può essere provato dalla ricorrente, bensì solo allegato: l'onere di fornire la prova del fatto positivo contrario, ossia della sussistenza del titolo, quindi, ricade sulla resistente.

Come correttamente segnalato dal CTU, nel caso di specie la resistente ha fornito copia solamente del contratto di apertura del contocorrente n. 5244/131. La ricorrente, invece, ha prodotto gli estratticonto completi per entrambi i rapporti, provando, così, di aver effettuato i pagamenti allegati.

Con riguardo al contocorrente n. 10/816, quindi, il CTU, in base alla mancata produzione del contratto di apertura, ha correttamente ricalcolato il saldo applicando gli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB. Tuttavia, il CTU ha errato nel considerare prescritta l'azione di risoluzione relativa alle poste, anteriori al 17/01/2004, che ha individuato come solutorie.

La resistente, invero, non ha allegato né provato l'ammontare dei fidi concessi sul contocorrente, non potendo dimostrare, quindi, che alcuni addebiti siano avvenuti per riportare il saldo del conto, pacificamente affidato, entro i relativi limiti. La considerazione del CTU secondo cui anche tutti gli addebiti effettuati sul conto in presenza di un saldo positivo avrebbero natura solutoria, inoltre, è errata: tutte le annotazioni sul conto, tranne quelle effettuate per ripianarne lo scoperto, rientrano nella disciplina generale del rapporto e, quindi, diventano esigibili solo a partire dalla sua chiusura.

Il CTU, invece, ha correttamente eliminato l'anatocismo, in applicazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB, nonché della delibera CICR 9/02/2000. Non essendo stata prodotta alcuna successiva pattuizione, sottoscritta dalla correntista, dell'anatocismo con reciproca periodicità trimestrale, infatti, la sua applicazione risulta priva di titolo. Lo stesso vale per le c.m.s. e spese addebitate sul conto.



In relazione al contocorrente n. 10/816, quindi, la ricorrente ha diritto a ripetere la somma complessiva di euro 31.293,63.

In merito al contocorrente n. 5244/131, d'altro canto, la banca ha prodotto il contratto di apertura, contenente la valida pattuizione degli interessi ultralegali. Il ricalcolo del saldo, quindi, è stato svolto correttamente eliminando l'anatocismo, per contrarietà, dapprima, all'art. 1283 c.c. e, in seguito, sia all'art. 120 TUB che alla delibera CICR 9/02/2000, non essendo stata prodotta alcuna integrazione del contratto, sottoscritta dalla correntista, contenente la pattuizione di anatocismo reciproco trimestrale. Le commissioni e spese addebitate in corrispondenza delle apposite previsioni contrattuali, infine, non sono state scomutate. Anche in relazione a questo rapporto, d'altronde, l'eccezione di prescrizione risulta infondata, non essendo stata provata la natura solutoria delle poste anteriori al decennio precedente la messa in mora.

In ogni caso, il pagamento di interessi anatocistici non è oggetto di alcun obbligo morale o sociale ai sensi dell'art. 2034 c.c..

Di conseguenza, si accerta che nel rapporto di contocorrente ancora in essere sussiste una differenza, a favore della correntista, di complessivi euro 18.496,63 rispetto al *quantum* dichiarato dalla banca.

Infine, si segnala che l'art. 120 TUB non istituisce alcuna azione inibitoria individuale del futuro comportamento della banca, consentendo esclusivamente di accertare l'illegittimità di addebiti effettuati in mancanza di valido titolo.

Le spese di lite sono poste a carico della resistente in forza della soccombenza pressoché integrale, liquidate secondo i parametri tabellari medi.

P.Q.M.

visto l'art. 702^{ter} c.p.c.,

il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accerta la sussistenza, nel rapporto di contocorrente bancario n. 5244/131 in corso tra le parti, di una differenza positiva a favore della ricorrente, rispetto al saldo dichiarato dalla resistente nell'ultimo estrattoconto prodotto in giudizio, di euro 18.496,63;
- 2) condanna la resistente ex art. 2033 c.c. a restituire alla ricorrente la somma di euro 31.293,63, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, indebitamente pagata alla chiusura del rapporto di contocorrente bancario n. 10/810 intercorso tra le parti;



3) rigetta l'istanza di inibitoria proposta dalla ricorrente;

4) condanna la resistente a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre 406,50 per esborsi, 15% per spese generali, Iva e CpA, con distrazione in favore dei difensori, avv. Campanella e Bottoni, antistatari ex art. 93 c.p.c., oltre alla refusione del compenso eventualmente versato al CTU, nei limiti del *quantum* liquidatogli in corso di causa, che viene posto definitivamente a carico della resistente, per intero.

Pavia, 12 aprile 2018.

Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota

